



Cassa Rurale Alta Valsugana Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Sede e Direzione: Piazza Gavazzi, 5 - 38057 Pergine Valsugana (TN) - Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. - Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Trento e Codice Fiscale n. 00109850222 - Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P. IVA 02529020220 - Codice ABI: 8178/6 - Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 2942 - Iscritta all'Albo delle Cooperative n. A137625 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale, aut. Int. Fin. di Trento n. 28 del 04/08/1973 - Iscritta nella sezione D del Registro Unico degli Intermediari presso ISVAP al n. D000081590

Cliente:

Gentile Cliente,

con riferimento alla Direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, di seguito riportiamo una serie di utili informazioni di interesse per i risparmiatori.

Cogliamo l'occasione per ricordarle che, oltre alle garanzie di legge di seguito descritte, il sistema delle Casse Rurali e Bcc italiane presenta un profilo di patrimonialità molto elevato che la costituzione del gruppo bancario Cassa Centrale Banca S.p.A., al quale la Cassa Rurale Alta Valsugana aderisce, valorizza ulteriormente.

La Cassa Rurale Alta Valsugana presenta un **CET1** al 30/09/2024 (è l'indicatore che esprime la solidità di una banca) del **36,91%**, ben oltre i riferimenti minimi di legge (attualmente pari al 10,50%).

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso la Cassa Rurale Alta Valsugana BCC Società Cooperativa sono protetti da:	Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD) (1)
Limite della protezione:	100.000 EURO per depositante e per ente creditizio (2)
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di 100.000 EURO (3)
Se possiede un conto congiunto con un un'altra persona/altre persone	Il limite di 100.000 EURO si applica a ciascun depositante separatamente (3)
Periodo di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'ente creditizio	7 giorni lavorativi (4) Fino al 31/12/2023 è fatta salva la possibilità per il FGD di effettuare il rimborso entro 10 giorni lavorativi.
Valuta di rimborso	EURO
Contatto	Fondo di Garanzia Depositanti, Via D'Azeglio, 33 - 00184 Roma Tel +39 06-72079001 Fax 06-72079020 - 06-72079030 E-mail: info.fongar@fgd.bcc.it
Per maggiori informazioni	www.fgd.bcc.it

Informazioni supplementari

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito.

Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EURO.

(2) Limite generale della protezione.

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere ai suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EURO per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EURO e un conto corrente di 20.000 EURO, gli saranno rimborsati solo 100.000 EURO.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti.

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EURO. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgd.bcc.it. I depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EURO. In taluni casi i depositi sono protetti oltre 100.000 EURO. Il limite di 100.000 EURO non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;

il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgd.bcc.it.

(4) Rimborso.

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è:

Fondo di Garanzia Depositanti,

Via D'Azeglio, 33 - 00184 Roma

Tel +39 06-72079001 Fax 06-72079020 – 06-72079030

E-mail: info.fongar@fgd.bcc.it

Il FGD Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 EURO) entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Banca senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia. Il depositante per ottenere il rimborso potrà quindi recarsi direttamente presso uno degli sportelli bancari indicati dal FGD, con comunicazione effettuata sia attraverso il sito web del Fondo e il sito web della banca incaricata del rimborso, oltre che sulle principali testate a diffusione nazionale e locale. Tuttavia, solo fino al 31/12/2023, qualora il Fondo non sia stato in grado di effettuare il rimborso entro i 7 giorni lavorativi, lo stesso assicura a ciascun titolare di un deposito protetto, su richiesta ed entro i successivi 5 giorni lavorativi, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal FGD, sulla base dei criteri stabiliti dallo statuto. In caso di mancato rimborso entro questi termini, si consiglia di prendere contatto con Fondo di Garanzia dei Depositanti in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa della banca. La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti. In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con Fondo di Garanzia dei Depositanti in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgd.bcc.it.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Esistono, tuttavia, delle eccezioni per taluni sistemi di garanzia dei depositi ed esclusioni dalla copertura applicabili a determinati depositanti, che sono indicate nel dettaglio nel sito Internet www.fgd.bcc.it. Vi sono, tuttavia, alcuni depositi espressamente esclusi dal rimborso che, ai sensi dell'art. 96-bis.1 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, sono:

i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013), imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;

i fondi propri (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013);

i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del Codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale (confisca);

i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di antiriciclaggio;

le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

La Sua Banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dalla Banca anche nell'estratto conto.